REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

12 LUG. 2011

Data Protocollo N° 332376 Class: E.420.02.2 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Materiale estraibile e asportabile dalle cave di calcare lucidabile (marmo) autorizzate dalla Giunta regionale nell'altopiano dei Sette Comuni. Precisazioni.

Alla Provincia di Vicenza
Area Servizi al Cittadino e al Territorio
Settore Territorio
Contrà s. Marco n. 30
36100 VICENZA

Al sig. Crestani Italo
Direttore tecnico delle cave del polo estrattivo Bertiaga a Lusiana
Via G. Poli n. 25
36062 CONCO (VI)

Alla ditta Pizzato e Pozza S.r.l.
Via Leghe n. 16
36062 CONCO (VI)

Sono pervenute alla scrivente Struttura richieste di precisazione in ordine ai materiali principali estraibili ed asportabili da alcune cave dell'Altipiano dei Sette Comuni. In particolare si riscontrano la nota 72350 del 19.10.2010 della Provincia di Vicenza, la nota datata 26.08.2010 della ditta Pizzato e Pozza S.r.l. e la nota in data 15.11.2010 del direttore tecnico del polo estrattivo Bertiaga in Comune di Lusiana.

Trattandosi nella sostanza di richieste che attengono ad aspetti analoghi, si provvede a comunicare al riguardo le seguenti considerazioni a carattere generale.

Il calcare lucidabile (marmo) fa parte della categoria "*calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite, pietre molari*" contenuta nel gruppo B di cui all'art. 3 della L.R. 07.09.1982, n. 44. La CTRAE, per la classificazione dei materiali di cava secondo l'art. 3 della LR 44/1982, ha sostanzialmente stabilito debba farsi riferimento alle caratteristiche fisico-chimiche espresse dal materiale a giacimento, funzionali ad un ottimale utilizzo industriale del materiale in rapporto a particolari situazioni giacimentologiche e di natura logistica.

In altri termini, l'appartenenza del materiale principale di cava a una determinata categoria avviene sulla base delle caratteristiche espresse dallo stesso a giacimento e funzionali a un suo utilizzo ottimale e non in funzione della specifica destinazione finale del materiale medesimo, la quale, peraltro, può essere oggetto di specifiche limitazioni stabilite in sede di autorizzazione.

Per quanto attiene nello specifico alle cave di calcare lucidabile (marmo), il materiale principale è costituito appunto dal calcare che, per le sue connotazioni chimico-fisiche a giacimento, è utilizzabile in termini ottimali per il taglio e la lucidatura.

Come noto, il marmo è normalmente estratto in blocchi commercialmente vendibili, che possono avere diversi livelli di qualità, in funzione della compattezza, colorazione, omogeneità, struttura ecc, che ne caratterizzano il valore.

Per quanto attiene dimensioni e peso, i c.d. "blocchi" di marmo, secondo letteratura tecnica, hanno generalmente i seguenti rapporti dimensionali tra la lunghezza (L), larghezza (l) e spessore (s):

$l = \frac{1}{2} L;$ $l = 2s$

e sono classificati in categoria:

EXTRA	$L \geq 3{,}00$ m	peso > 87 q.li
I	$3m > L \geq 2{,}5$ m	peso fra 87 e 50 q.li
II	$2{,}5m > L \geq 2{,}0$ m	peso fra 50 e 26 q.li
III	$2{,}0m > L \geq 1{,}5$ m	peso fra 26 e 11 q.li
IV	$1{,}5m > L \geq 1{,}2$ m	peso fra 11 e 5,6 q.li.

Inoltre, in linea pratica, i blocchi possono essere definiti anche come "informi".

Nella pratica comune, tuttavia, i blocchi ricavati dalla coltivazione delle cave sono indicati di I scelta se appartenenti alle qualità migliori e idonei per la produzione di elementi di medie dimensioni come soglie, davanzali, ecc, di II scelta se appartenenti alle qualità intermedie e di III scelta se di qualità inferiore..

Pertanto, torna utile specificare quali siano le caratteristiche minimali che deve possedere il materiale per poter essere definito in "blocchi".

Al riguardo, quindi, si ritiene necessario precisare che, nell'ambito del calcare lucidabile (marmo) i c.d. "blocchi", anche informi, possono definirsi tali quando:

- **derivano direttamente dal banco;**
- **assumono forme prismatiche con almeno una faccia piana;**
- **hanno un peso minimo pari a 4 quintali, lunghezza pari almeno a 1 metro e con i tre spigoli principali dello stesso ordine di grandezza.**

Diversamente, il materiale, anche se definito in "blocchi", va inquadrato in una categoria - ex art. 3 della LR 44/1982 - diversa dal calcare da taglio e lucidabile, come succede ad esempio nel caso di calcare per costruzioni (muri, difese fluviali di sponda, difese marittime, ecc.) in blocchi.

Il materiale **associato** invece, come specificato nella DGR 652/2007 e nella DGR 761/2010, viene coinvolto nelle operazioni di estrazione solo per quanto necessario ad estrarre il materiale principale (utile) autorizzato ed assolve, in tal caso, prioritariamente la funzione di garantire la ricomposizione morfologica del sito estrattivo come prevista dal progetto di sistemazione autorizzato. Per tale motivo, l'asporto dalla cava e il conseguente utilizzo industriale di tale materiale, deve essere espressamente autorizzato.

Per la conformazione e per le modalità estrattive, l'associato derivante da cave di calcare lucidabile è agevolmente distinguibile dal marmo in quanto, a differenza di quest'ultimo:

- **viene movimentato alla rinfusa, generalmente con pala meccanica;**
- **si tratta di materiale in pezzatura generalmente piccola e comunque eterogenea, non lucidabile;**
- **le caratteristiche dei pezzi sono difformi da quelle del blocco, come sopra definito;**
- **normalmente deriva dalla scopertura del banco utile o dallo scarto delle operazioni di riquadratura.**

E' sempre possibile, comunque, nel provvedimento di autorizzazione, definire e caratterizzare in modo specifico il materiale utile anche scostandosi dalle sopra citate considerazioni, quando ciò si renda necessario, in relazione alla particolarità del caso.

Si ribadisce, da ultimo, che l'effettiva destinazione finale del materiale principale estratto non ne altera la classificazione ai sensi dell'articolo 3 della LR 44/1982, essendo essa determinata esclusivamente dalle caratteristiche fisico-chimiche espresse dal materiale a giacimento.

Tanto premesso in linea generale, passando all'esame dei casi specifici oggetto delle richieste di precisazione, si osserva quanto segue.

1) Polo estrattivo **BERTIAGA** in comune di Lusiana.

I progetti di coltivazione delle cave (relazione economica-finanziaria) prevedono quale materiale commerciabile (utile) le seguenti tipologie:
- blocchi di prima qualità;
- blocchi di seconda qualità;
- blocchi di terza qualità;
- materiale inerte eccedente alla ricomposizione.

Le prime tre tipologie di "blocchi" provengono dal banco (giacimento), che si presenta suddiviso in sette corsi di spessore variabile fra 0,5 e 1,7 m, mentre il "materiale inerte" deriva dalle operazioni di scopertura del banco e dalla riquadratura dei blocchi.

Dalle relazioni dei progetti autorizzati nel polo estrattivo risulta che "*il giacimento comprende tre diversi tipi di calcare commercialmente sfruttabili separati da livelli di roccia non utilizzabile per le scadenti caratteristiche litologiche strutturali*".
Inoltre, dal programma di coltivazione contenuto nelle relazioni dei progetti autorizzati risulta che "*parte dello scarto proveniente dalla bancata e dalla scopertura, in eccedenza, sarà oggetto a commercializzazione, in siti attrezzati per la frantumazione per la realizzazione di stabilizzato, sottofondi ecc. in accordo con la normativa vigente e con l'amministrazione comunale*".

A fronte di ciò, il provvedimento autorizzativo indica come materiale principale il calcare lucidabile (marmo) per il quantitativo complessivo pari ai quantitativi di progetto per le tre tipologie di blocchi sopra indicati, mentre vieta l'asporto del "*materiale inerte eccedente la ricomposizione*" in quanto costituente materiale associato, fatto salvo l'esito di verifiche da effettuarsi in fase avanzata dei lavori.

Ciò posto, si ritiene che:
a) il materiale principale, limitatamente ai quantitativi indicati nel progetto e ripresi nel provvedimento autorizzativo, risulta costituito da blocchi di diversa qualità ma non definiti nei pesi e dimensioni;
b) detto materiale principale comprende, quindi, anche i blocchi "informi", purché abbiano le caratteristiche sopra definite in via generale, non essendo peraltro presenti nell'autorizzazione specifiche prescrizioni restrittive in tal senso;
c) eventuali blocchi "informi" derivanti da operazioni di abbattimento della scopertura e/o da scarti della bancata o dalla riquadratura dei blocchi, non possono essere asportati.

Segreteria regionale per l'Ambiente
Direzione Geologia e Georisorse
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130-2142 – Fax 0412792545
e-mail: geologia@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 *P.IVA 02392630279*

In merito ai chiarimenti richiesti dalla D.L. delle cave del polo estrattivo, sulla nota della scrivente in data 13.01.2010, si osserva che, con detta nota, si confermava il divieto di asportare dall'ambito del polo estrattivo il materiale di cava associato (materiale di scopertura, massi informi, materiale di scarto derivante dalla prima rifilatura dei blocchi, dalla squadratura, ecc.). Tale divieto, però, come è ovvio, non riguardava il materiale principale derivante dal banco utile, ove rientrante nelle quantificazioni del progetto autorizzato e con le caratteristiche evidenziate dal medesimo.

2) Cave "**COL CAMPANARO**" e "**VALLE DEI MERLI**" in Comune di Valstagna.

Le cave sono state autorizzate rispettivamente con DGR 2909/2008 e 2910/2008 in ampliamento in sotterraneo rispetto alle precedenti autorizzazioni, stabilendo una ricomposizione complessiva anche delle porzioni già coltivate a cielo aperto.

Il progetto di coltivazione della cava COL CAMPANARO prevede un volume di scavo complessivo che, trattandosi di coltivazione in sotterraneo, coincide con il volume del banco utile oggetto di estrazione ed è pari a mc 129.000.
Esso viene suddiviso in 40% di scarto e 60% di utile commerciabile. Quest'ultimo viene ulteriormente suddiviso nel piano economico finanziario della relazione di progetto in:

- 60% marmo da taglio, corrispondente a 4.644 mc/annui e complessivi 46.440 mc;
- 40 % informi, corrispondente a 3.096 mc/annui e complessivi 30.960 mc.

L'utile quindi è calcolato in mc 77.400.
Trattandosi di cava in sotterraneo, non sono previsti materiali associati di scopertura del banco.
L'associato si limita al 40% di scarto dall'escavazione della bancata (mc 51.600) cui va sommato il materiale associato già presente in cava e derivante dalle precedenti lavorazioni (mc 951.000). Aggiungendo infine i 7.500 mc di materiale da reperire all'esterno, si ottiene la disponibilità complessiva a garanzia della ricomposizione morfologica della cava.

Analogamente, per la cava VALLE DEI MERLI il progetto di coltivazione prevede un volume di scavo complessivo pari a 129.150 mc, corrispondente al volume totale di scavo trattandosi di coltivazione in sotterraneo, suddiviso in 20% di scarto (25.830 mc) e 80% utile commerciabile (103.320 mc). Quest'ultimo viene ulteriormente suddiviso in progetto fra:

- 40 % marmo da taglio, corrispondente a 4.133 mc annui e complessivi mc 41.330;
- 40 % informi, corrispondente a 4.133 mc annui e complessivi mc 41.330.

L'utile è quindi calcolato in mc 82.660, anche se risulta di mc 103.320 nei dati tecnici di porgetto e nello schema di coltivazione in sotterraneo, come recepito nel provvedimento.

Nelle relazioni di progetto di entrambe le cave (allestimento e tenuta del cantiere e impianti di prima lavorazione) viene indicato che "*i blocchi di marmo estratti e squadrati sono caricati direttamente su automezzi e trasportati alle segherie al grezzo*".
Non sono previsti materiali associati da alienare.

Il provvedimento di autorizzazione (D.G.R. n. 2909 del 14.10.2008) stabilisce per la cava "COL CAMPANARO" che "*l'ulteriore materiale utile estraibile complessivo* [materiale principale], *considerato in banco, è stato determinato nella documentazione di progetto pari a circa mc 129.000 dei quali il materiale da commercializzare sottoforma di blocchi è stato stimato in circa mc 77.400*" ed il provvedimento di autorizzazione (D.G.R. n. 2910 del 14.10.2008) per la cava VALLE DEI MERLI che "*l'ulteriore materiale utile estraibile complessivo* [materiale principale], *considerato in banco, è stato*

determinato nella documentazione di progetto pari a circa mc 129.150 dei quali il materiale da commercializzare sotto forma di blocchi è stato stimato di circa mc 103.320".

Inoltre i medesimi provvedimenti stabiliscono che la ditta dovrà mantenere il materiale associato e il materiale di scarto nella disponibilità della cava per la ricomposizione della medesima ovvero destinare eventuali esuberi alla ricomposizione della cava adiacente (Valle del Merli ovvero Col Campanaro).

Tali prescrizioni hanno l'evidente scopo di garantire la corretta esecuzione dei lavori di sistemazione autorizzati per la parte di cava a cielo aperto, tenuto conto delle giacenze di materiale associato derivanti dalle pregresse autorizzazioni (mc 951.000 per la cava COL CAMPANARO e mc 261.000 per la cava VALLE DEI MERLI).

Dalla lettura del progetto e dalle prescrizioni dell'autorizzazione emerge che **il materiale principale è costituito da blocchi di prima e seconda categoria e da (blocchi) informi, derivanti dalla coltivazione in sotterraneo del banco utile (giacimento) con le limitazioni quantitative imposte dall'autorizzazione**.

Per la corretta identificazione del materiale utile autorizzato, si fa riferimento alle specificazioni sopra riportate nei termini generali.

Infine, dall'esame delle documentazioni dei progetti autorizzati e dei relativi provvedimenti, non sono emerse prescrizioni limitative all'utilizzo del materiale principale oggetto della coltivazione. Infatti, le modalità di impiego dei materiali di cava tiene conto anche delle eventuali variazioni delle situazioni di mercato o logistiche, fermo restando l'obbligo di garantire la ricomposizione ambientale delle cave.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
(Ing. Marco Puiatti)

U.C. Gestione e tutela risorse geologiche
Responsabile del procedimento – ing. Marco Puiatti
Responsabile dell'istruttoria: W. Del Piero– 041/2792130